



CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

PER LE FORNITURE DI

RICAMBI E MATERIALI VARI

Premesse

1. Nel presente documento si intendono per:

Committente	<i>ATAC spa</i>
Contratto	<i>È l'accordo di compravendita (tra ATAC ed il fornitore) con la forma di scrittura privata (atto formale, lettera commerciale, modulistica SAP-ATAC). Sia la lettera commerciale che il modulo SAP-ATAC prevedono, comunque, la restituzione (entro 8 gg. dal ricevimento) del documento sottoscritto dal fornitore, per accettazione</i>
Fornitore	<i>il soggetto giuridico altrimenti definito "operatore economico" (imprenditore, prestatore di servizi, o loro raggruppamenti o consorzi), così come previsto dall'art. 3.22 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, soggetto agli obblighi contrattuali nei confronti di ATAC</i>
Fornitura	<i>l'oggetto della prestazione contrattuale (del puntuale adempimento della quale è responsabile sempre e comunque il fornitore, anche quando si avvale di soggetti terzi, quali i produttori o i vettori)</i>
Produttore	<i>l'operatore economico che realizza materialmente il bene oggetto di fornitura</i>
Marca	<i>è la denominazione e ragione sociale del Produttore</i>
Consegna	<i>il recapito, presso il sito contrattualmente stabilito, dei beni costituenti la fornitura. La consegna può essere parziale ovvero esaustiva dell'intera obbligazione contrattuale (fornitura)</i>
Prestazione	<i>l'esecuzione contrattuale</i>
Inadempimento assoluto	<i>la mancata esecuzione contrattuale nella sua interezza ovvero il rifiuto (dichiarato o di fatto) di dare in alcun modo esecuzione agli obblighi contrattuali assunti</i>
Collaudo con esito negativo	<i>il riscontro della mancata corrispondenza qualitativa tra quanto ordinato e quanto realmente consegnato</i>
Veicolo	<i>Il mezzo su gomma oil rotabile metro-ferro-tranviario (autobus, filobus, treno, tram)</i>
Materiali di consumo (dei veicoli)	<i>il materiale occorrente per il funzionamento dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: olio motore, lubrificanti vari, refrigeranti, carburanti, supporti per tachigrafi e cronoregistratori, ecc.)</i>
Fermo vettura	<i>La mancanza dei ricambi necessari alla riparazione del veicolo che comporti l'indisponibilità dello stesso all'utilizzo per l'esercizio di trasporto</i>

- DUVRI** è il documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze. Di norma per le mere consegne presso i magazzini di ATAC non sono previste interferenze e, pertanto, non sussiste alcun onere (da esse derivante) per il fornitore.
Per le forniture in opera, invece, all'atto della richiesta di offerta sarà comunicata al fornitore l'eventuale sussistenza di interferenze, disciplinate e valutate nell'apposito DUVRI, i cui oneri saranno a carico integrale di ATAC e non concorreranno alla determinazione economica dalla prestazione da parte del fornitore
- DURC** È il documento unico di regolarità contributiva; attesta l'assolvimento, da parte del fornitore, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili
- Autocertificazione** la dichiarazione sostitutiva del certificato (rilasciato dagli organi competenti); essa deve essere tassativamente corredata dalla fotocopia del documento, in corso di validità, del soggetto che la sottoscrive (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** la dichiarazione attestante stati, fatti e qualità personali non certificabili; essa deve essere tassativamente corredata da fotocopia del documento, in corso di validità, del soggetto che la sottoscrive (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

2. I termini temporali vengono sempre computati in giorni naturali e consecutivi (con esclusione delle domeniche e dei festivi).

Indice

Art. 1	oggetto del capitolato	pag. 3
2	documentazione	3
3	modalità di presentazione dell'offerta	4
4	norme per la fornitura di ricambi dei veicoli	4
5	collaudi	6
6	garanzia	7
7	aggiudicazione	7
8	norme contrattuali	8
9	modalità di fornitura	8
10	penali	10
11	risoluzione del contratto	12
12	Imballo e peso	12
13	pagamenti	13
14	valutazione dei fornitori	13
15	obblighi particolari del Fornitore	13
16	norma transitoria	13

Art. 1

oggetto del capitolato

1. Formano oggetto del presente Capitolato le norme tecnico-amministrative per le forniture ad ATAC di ricambi e materiali vari, acquistati secondo le procedure aziendali per le spese in economia, ivi comprese le "Procedure operative dell'Albo Fornitori e delle gare on-line".

Art. 2

documentazione

1. ATAC si riserva, anche in corso di fornitura, di richiedere al Fornitore uno o più dei documenti, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di seguito indicate:

- a. Certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (ovvero idonea autocertificazione, del Legale Rappresentante del Fornitore) con l'indicazione degli amministratori e dei direttori tecnici, dei relativi poteri, dell'oggetto sociale e con le indicazioni che nei confronti dell'Impresa non siano in corso procedure di fallimento, liquidazione, cessazione d'attività, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente nonché che nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici non siano in corso provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia;
- b. Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato dal Tribunale competente, inerente la posizione del/i titolare/i, dei rappresentanti con poteri e dei responsabili tecnici del Fornitore (ovvero idonee autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati);
- c. Certificato dei Carichi Pendenti, rilasciato dal Tribunale competente, inerente la posizione del/i titolare/i, dei rappresentanti con poteri e dei responsabili tecnici del Fornitore (ovvero idonee autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati);
- d. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (ovvero idonea autocertificazione rilasciata dal Legale Rappresentante del Fornitore);
- e. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del Legale Rappresentante nella quale si attesti (allegando documentazione probante se del caso) :
 - e1. l'elenco di forniture analoghe effettuate nel corso degli ultimi 36 (trentasei) mesi, indicando per ciascuna di loro: importo, periodo di fornitura e committente;
 - e2. che l'importo complessivo delle forniture analoghe effettuate nei 12 (dodici) mesi precedenti la gara non sia inferiore al doppio dell'importo della gara cui si intende partecipare;
 - e3. se richiesto, che almeno una delle forniture più indicative dovrà essere corredata della relativa attestazione di buon esito, rilasciata dal committente (in alternativa, è

possibile produrre copia dell'ordine/contratto corredata da documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto ordinato e consegnato);

e4. l'elenco dei principali centri di distribuzioni presenti sul territorio, con particolare riguardo alla provincia di Roma.

2. ATAC si riserva, comunque e con ogni mezzo, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte, anche chiedendo al Fornitore di presentare specifica documentazione.

3. L'eventuale documentazione richiesta da ATAC, dovrà essere inviata, entro la data richiesta e secondo le modalità specificate di volta in volta.

4. La mancata trasmissione della documentazione richiesta, laddove ritenuta essenziale da ATAC sarà sanzionata con la mancata aggiudicazione e/o con l'esclusione per 6 (sei) mesi da successive negoziazioni.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere, ad ATAC è riservata la facoltà insindacabile di escludere il Fornitore da tutte le negoziazioni per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, dandone comunicazione all'interessato

Art. 3

modalità' di presentazione dell'offerta

1. La presentazione delle offerte avverrà:

- a) per le gare on-line, esclusivamente per via informatica (inserimento di "Offerte Reali"), secondo le modalità descritte nelle "Procedure operative dell'Albo Fornitori e delle gare on-line";
- b) per le procedure tradizionali, secondo quanto prescritto al riguardo nella Richiesta di Offerta.

Art. 4

norme per la fornitura di ricambi dei veicoli

1. Il Fornitore, in caso di richiesta di offerta, deve indicare per ogni singolo ricambio se intende fornire:

- i. ricambi originali
- ii. ricambi originali di primo impianto
- iii. ricambi equivalenti

2. In caso di offerta di ricambi originali di primo impianto ATAC si riserva di chiedere ai Fornitori, a pena di esclusione, la dichiarazione del produttore che certifichi che i ricambi forniti hanno la qualità corrispondente a quella dei componenti usati nell'assemblaggio del veicolo e che siano fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore del veicolo medesimo.

3. In caso di offerta di ricambi equivalenti ATAC si riserva di chiedere al Fornitore, a pena di esclusione, la dichiarazione del produttore che attesti che la qualità dei ricambi offerti corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio del veicolo.
4. In ogni caso, il Fornitore deve sempre dichiarare la marca dei prodotti all'atto della presentazione dell'offerta.
5. Il Fornitore s'impegna a consegnare la marca indicata all'atto dell'offerta ed a non modificare tale marca nel corso della fornitura, ove previste più di una consegna.
6. Il Fornitore è sempre tenuto ad indicare:
 - specifiche di marchiatura e/o confezione del costruttore del ricambio in modo che la relativa provenienza sia identificabile senza ambiguità;
 - qualsiasi variazione, integrazione, raccomandazione (quest'ultima anche a titolo preventivo contro eventuali falsificazioni), alle suddette specifiche identificative, in modo che sia costantemente possibile per ATAC la determinazione certa della provenienza del ricambio consegnato.
7. Qualunque ricambio consegnato che non corrisponda alle specifiche identificative, di cui al precedente punto, sarà automaticamente respinto.
8. A seconda della tipologia dei ricambi offerti, ATAC si riserva di richiedere le seguenti documentazioni:
 - a. per i ricambi originali:
certificazione del Costruttore del veicolo, relativa ad ogni singola tipologia di ricambio offerto, che comprovi inequivocabilmente che la linea d'approvvigionamento cui si farà ricorso risale al Costruttore del veicolo medesimo;
 - b. per i ricambi originali di primo impianto :
certificazione del Costruttore del veicolo, relativa ad ogni singola tipologia di ricambio offerto, che attesti che i ricambi oggetti dell'offerta sono utilizzati dal Costruttore del veicolo per la costruzione e/o allestimento del veicolo medesimo;
 - c. per i ricambi equivalenti :
attestazione, relativa ad ogni singola tipologia di ricambio offerto, dell'equivalenza dei ricambi offerti sotto il profilo dimensionale, funzionale, qualitativo e di durata media d'esercizio rispetto agli originali, con assunzione d'ogni responsabilità riguardo tale equivalenza;
9. ATAC si riserva di verificare, anche chiedendo al Fornitore di presentare specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.
10. In caso di dichiarazioni non veritiere, ad ATAC è riservata la facoltà insindacabile, dandone comunicazione al Fornitore, di escludere la ditta per i successivi 24 (ventiquattro) mesi da tutte le gare aziendali, salvo il risarcimento dei danni subiti, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ivi inclusa la risoluzione del contratto.

Art. 5

collaudi

1. ATAC, sulla base delle prove e dei collaudi effettuati, potrà accettare i prodotti o rifiutarli.
2. Il collaudo è di norma effettuato su uno o più campioni della fornitura.
3. Ove previsto nella Richiesta d'offerta, il collaudo può essere effettuato in fabbrica. In tali casi il Fornitore, nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto:
 - a) di doversi far carico di richiedere al Produttore la disponibilità e l'autorizzazione alle operazioni di collaudo in fabbrica;
 - b) che i tempi tecnici necessari per il collaudo in fabbrica che non possono incidere, in alcun modo, sui termini di consegna offerti.
4. L'accettazione dei prodotti non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità circa eventuali difetti ed imperfezioni che venissero accertati successivamente, anche se in esercizio, entro il termine biennale di garanzia di cui al successivo art. 6.
5. Del collaudo con esito negativo o dei difetti rilevati in esercizio è data notizia al Fornitore, tramite contestazione formale.
6. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose od in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche stabilite nella Richiesta di Offerta e/o nell'Ordine.
7. ATAC si riserva la possibilità di risolvere il contratto se:
 - a) le contestazioni comportino l'applicazione di penalità che dovessero raggiungere i livelli indicati nel successivo art. 11;
 - b) il collaudo di materiale con esito negativo o dei difetti rilevati in esercizio dovesse riguardare un quantitativo che superi il 15% (quindicipercento) della singola fornitura.
8. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui al precedente punto 7., il Fornitore dovrà ritirare il materiale contestato entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dello stesso. A tal fine dovrà Inviare un fax al magazzino Centrale di Grottarossa al numero 06.46953006 con almeno 24 ore di anticipo che riporti almeno i seguenti dettagli sul materiale da ritirare:
 - N° ordine Atac
 - Codice Materiale Atac
 - Quantità
 Se il materiale non verrà ritirato entro i termini previsti, ATAC si riserva la facoltà di spedirlo al Fornitore, addebitando a quest'ultimo le spese di trasporto
9. Se alla contestazione non si associa la risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo del collaudo, al ritiro del materiale ed alla sostituzione dello stesso. A tal fine dovrà Inviare un fax al magazzino Centrale di Grottarossa al numero 06.46953006 con almeno 24 ore di anticipo che riporti almeno i seguenti dettagli sul materiale da ritirare:
 - N° ordine Atac
 - Codice Materiale Atac

- **Quantità**

Se il materiale non verrà ritirato entro i termini previsti, ATAC si riserva la facoltà di spedirlo al Fornitore, addebitando a quest'ultimo le spese di trasporto

10. ATAC non risponde di cali, furti, avarie ed eventuali incendi durante la permanenza, nei siti aziendali, dei materiali rifiutati e non ancora ritirati dal Fornitore

Art. 6

garanzia

1. il Fornitore garantisce i beni forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

2. Durante il periodo della garanzia il Fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti, sia dipendenti da vizi di costruzione che da difetti merceologici intrinseci nei materiali impiegati.

3. Il termine per la denuncia di eventuali vizi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta dei medesimi.

4. Entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di ATAC con la quale si notificano i difetti riscontrati e se ne intima l'eliminazione, il Fornitore è tenuto a adempiere a tale obbligo; ove l'eliminazione dei difetti non fosse possibile, entro detto termine il Fornitore dovrà sostituire, quanto fornito con altri beni idonei.

5. In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti ex D.Lgs. n° 172 del 21 maggio 2004 e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex D.P.R. n° 224/1988. A garanzia di tali obblighi, ATAC si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui al successivo art. 10.

Art. 7

aggiudicazione

1. A richiesta di ATAC, il Fornitore, di volta in volta, potrà presentare offerta secondo una delle due modalità di seguito riportate (che verrà indicata nella lettera d'invito/richiesta d'offerta):

1.1 lo sconto percentuale che praticherà, per ogni singola tipologia di ricambi e/o materiali dell'elenco a corredo della richiesta d'offerta, con riferimento al Listino Ufficiale del Costruttore ovvero all'Elenco Prezzi stabilito da ATAC e posto a base di gara, secondo le modalità indicate nella richiesta d'offerta medesima;

1.2 il prezzo per ogni singola tipologia dei ricambi e/o dei materiali di cui alla richiesta d'offerta.

2. L'aggiudicazione sarà effettuata (secondo quanto indicato nella richiesta d'offerta, voce per voce o complessivamente) esclusivamente in funzione del massimo ribasso ovvero

del prezzo più basso offerto, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

3. In presenza di una sola offerta valida, ATAC si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di:

- aggiudicare la gara;
- rinunciare all'acquisto;
- ripetere l'esperimento della gara:

4. In ogni caso, le offerte presentate potranno essere sottoposte a giudizio di congruità, da parte dell'apposita Commissione Permanente istituita in ATAC.

5. Qualora il Fornitore rinunciasse ad effettuare la fornitura ovvero in caso di inadempimento assoluto, ATAC si riserva, senza altra comunicazione, di escluderlo per un mese da tutte le gare aziendali e comunque dalla gara successiva riservandosi, inoltre, di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alla mancata fornitura.

6. A seguito di rinuncia espressa da parte del Fornitore risultato aggiudicatario della gara, ATAC avrà la facoltà di assegnare la fornitura al secondo in graduatoria ovvero di ripetere l'esperimento.

7. ATAC si riserva comunque la facoltà, di volta in volta e commisurata all'entità del valore del contratto da aggiudicare, di richiedere idonee garanzie costituite dalla:

- "cauzione provvisoria", a garanzia della serietà dell'offerta, a corredo dell'offerta medesima;
- "cauzione definitiva", a garanzie delle prestazioni contrattuali, prima della stipula del contratto o dell'emissione dell'ordine di acquisto.

Dette cauzioni, di norma, avranno forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; ATAC, comunque, potrà prevedere anche forme diverse ma, qualsiasi prescrizione al riguardo dovrà essere puntualmente indicata nella richiesta d'offerta.

Art. 8

norme contrattuali

1. I prezzi o i ribassi offerti dal Fornitore resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo della fornitura.

2. Per ogni acquisto ATAC si riserva il diritto di ridurre fino a un massimo del 20% la quantità di fornitura richiesta nell'ordine o nel piano di consegna.

3. Ogni eventuale variazione del domicilio del Fornitore dovrà essere da questi tempestivamente comunicata a ATAC (per iscritto).

4. Ai sensi del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati prodotti dai Fornitori saranno da ATAC trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. I Fornitori e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ATAC

5. E' vietato il subappalto totale o parziale delle forniture oggetto del presente Capitolato; qualora ciò dovesse essere accertato, ATAC avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Fornitore ed applicare le penalità del caso.

Art. 9

modalità' di fornitura

1. La fornitura, di norma, dovrà essere effettuata franco destino, per merce a terra, presso siti ed impianti ATAC ubicati nel comune di Roma, di Viterbo e di Civita Castellana (VT), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta e/o nell'Ordine di fornitura.

2. Per i materiali relativi all'armamento metro-ferro-tranviario, le consegne dovranno avvenire nei siti indicati nell'Ordine di Acquisto/contratto.

3. Come data di richiesta di fornitura s'intende la data di trasmissione dell'Ordine d'acquisto al Fornitore; trasmissione che potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) Fax di trasmissione dell'Ordine d'acquisto;
- b) E-mail di trasmissione dell'Ordine d'acquisto;
- c) Richiesta attraverso collegamento telematico dedicato, se operativo.

4. Come data di consegna s'intende quella di ricevimento del materiale da parte di ATAC (nei magazzini o nei siti indicati, di volta in volta, nell'Ordine di acquisto/contratto).

5. Le consegne presso i magazzini ATAC potranno avvenire nei seguenti orari:

MAGAZZINO		ORARI PER LA CONSEGNA	
Nominativo	Indirizzo	Lun – ven	sab
Catalano	Via Falerina 4c - 01033 Civitacastellana (VT)	08:00 – 13:00	-----
Centocelle	Via Casilina 865 – 00172 Roma	08:00 – 13:00	-----
Magliana	Via Monte del Finocchio 15 – 00144 Roma	08:00 – 13:00	-----
Osteria del Curato	Via del Casal Ferranti 70 – 00173 Roma	08:00 – 13:00	-----
Grottarossa	Via Flaminia 1060 – 00189 Roma	07:00 – 13:00	06:30 – 12:00
Acilia	Via Ortolani snc – 00125 Acilia (RM)	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00
Collatina	Via Renato Birolli 6 – 00155 Roma	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00
Magliana	Via Luigi Candoni – 00148 Roma	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00

Portonaccio	Via di Portonaccio 20 – 00159 Roma	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00
Prenestina	Via Prenestina 45 – 00176 Roma	08:00 – 13:00	-----
Tor Pagnotta	Via Mario Carucci – 00143 Roma	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00
Tor Sapienza	Via Prenestina 607 – 00155 Roma	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00
Tor Vergata	Via di Tor Vergata 141 – 00133 Roma	08:00 – 13:00	08:00 – 13:00
Porta Maggiore	Piazza Caballini 1 – 00176 Roma	07:00 – 13:00	07:00 – 13:00

6. Il computo dei termini di fornitura decorre dalla data di trasmissione dell'Ordine di acquisto (di cui al precedente punto 3.) alla data della consegna presso i magazzini ATAC (di cui al precedente punto 4.)

7. Nel caso di contratti di revisione, il Fornitore, qualora riscontri la presenza di complessivi non revisionabili tra quelli consegnatigli, dovrà inviare una comunicazione ufficiale (tramite fax o e-mail) all'Ufficio competente di ATAC (che sarà di volta in volta indicato) fornendo le seguenti informazioni:

- codice di riferimento SAP di ATAC;
- quantità di materiale non revisionabile;
- motivazione tecnica che ha determinato la valutazione di non revisionabilità relativamente a ciascun singolo componente del lotto.

8. Il materiale non revisionabile dovrà essere riconsegnato presso il magazzino di volta in volta indicato.

Art. 10

Penali

1. Ove la prestazione non rispettasse puntualmente gli obblighi contrattuali assunti, troveranno applicazione le sotto indicate penalità:

1.1 – nelle forniture varie (esclusa ricambistica veicoli e relativi materiali di consumo) :

- a) per ritardo sul termine di consegna: ATAC, applicherà una penalità giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del valore della consegna effettuata con ritardo rispetto ai termini stabiliti. In ogni caso, la penale applicata non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore della consegna medesima;

- b) per collaudo con esito negativo: in caso di contestazione del materiale, oltre a quanto previsto all'art. 5 "Collaudi", ATAC applicherà una penalità pari al 10% (dieci per cento) del valore della consegna contestata. La stessa penalità verrà applicata sul valore della fornitura contestata in caso di difformità quantitativa tra materiale consegnato e quello indicato sul documento di consegna e sull'ordine di acquisto.
- c) per inadempimento assoluto del Fornitore: nel caso di inadempimento assoluto sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 1382 codice civile, salvo il diritto che ATAC si riserva espressamente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, oltre le penali.

1.2 - nelle forniture di ricambi per veicoli e materiali di consumo per i medesimi :

- a) per ritardo sul termine di consegna : ATAC, applicherà una penalità giornaliera pari all'1% (uno per cento) del valore della consegna effettuata con ritardo rispetto ai termini stabiliti. In ogni caso, la penale applicata non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore della consegna.
- b) per collaudo con esito negativo: in caso di contestazione del materiale, oltre a quanto previsto all'art. 5 "Collaudi", ATAC applicherà una penalità pari al 10% (dieci per cento) del valore della consegna contestata. La stessa penalità verrà applicata sul valore della fornitura contestata in caso di difformità quantitativa tra materiale consegnato e quello indicato sul documento di consegna e sull'ordine di acquisto.
- c) per inadempimento assoluto del Fornitore, ovvero di risoluzione contrattuale per colpa del Fornitore medesimo, sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 1382 codice civile, salvo il diritto, che ATAC si riserva espressamente, al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, oltre le penali.

1.3 – nei lavori di revisione :

- a) per ritardo : ATAC applicherà una penalità giornaliera pari all'1% (uno per cento) del valore della fornitura ritirata/riconsegnata in ritardo rispetto ai termini stabiliti. In ogni caso, la penale applicata non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore della consegna.
- b) per collaudo con esito negativo o difetti riscontrati in esercizio nel biennio di garanzia : in caso di contestazione del materiale, oltre a quanto previsto all'art. 5 "Collaudi", ATAC applicherà una penalità pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura contestata.
- c) per inadempimento assoluto: nel caso di inadempimento assoluto ovvero di risoluzione contrattuale per colpa del Fornitore sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 1382 codice civile, salvo il diritto che ATAC si riserva espressamente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, oltre le penali.

2. Procedura di “acquisto in danno”

2.1 Quando l'inadempimento del Fornitore (per mancata prestazione, per ritardo ovvero per fornitura quali/quantitativamente inadeguata) dovesse generare ritardi nelle lavorazioni che dovessero comportare il fermo-vettura, ATAC provvederà al reperimento del materiale, oggetto della fornitura inadempita, presso altri fornitori.

2.2 Quando ATAC procederà in tal modo ne darà immediata comunicazione al Fornitore interessato (inadempiente).

2.3 Il Fornitore inadempiente, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi tale comunicazione, può dimostrare che la mancata prestazione o il ritardo nella consegna non siano a lui imputabili ovvero che la fornitura contestata non sia realmente inadeguata quali/quantitativamente. In mancanza di tali dimostrazioni ATAC S.p.A. imputerà al Fornitore gli eventuali maggiori oneri affrontati per il reperimento presso altri fornitori di quanto doveva essere fornito. Il predetto termine di 2 (due) giorni costituisce elemento decadenziale del diritto di impugnativa del procedimento.

2.4 Quanto previsto nei punti precedenti, da considerare come meccanismo di “acquisto in danno”, verrà attuato solo quando la mancata buona fornitura avrà prodotto il fermo delle vetture aziendali e nei limiti di quanto necessario per superare il fermo stesso.

2.5 L'imputazione delle somme relative al c.d. “acquisto in danno” si somma all'eventuale ulteriore danno che possa essere stato prodotto dall'inadempimento del fornitore e che ATAC si riserva espressamente di richiedere.

2.6 Non esistono limiti di prezzo ai quali ATAC debba attenersi nell'ambito del c.d. “acquisto in danno”.

3. Disposizioni a carattere generale:

3.1 Al verificarsi di fatti di riconosciuta forza maggiore e/o caso fortuito (che si prevede possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali) il Fornitore dovrà immediatamente farne denuncia documentata ad ATAC che potrà disporre una proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore e/o caso fortuito.

3.2 Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi a norma di quanto sopra, saranno trattenuti, nell'ordine:

- 1) dalle somme dovute al Fornitore per la fornitura di che trattasi;
- 2) dalle somme dovute al Fornitore per altre forniture in corso;
- 3) dalle somme dovute al Fornitore per precedenti forniture eseguite;
- 4) escutendo, anche parzialmente, l'eventuale deposito cauzionale definitivo;
- 5) in mancanza di titolo, mediante fattura di addebito direttamente al Fornitore.

3.3 Resta inteso che in nessun caso il cumulo delle penali applicate potrà superare il tetto del 10% del valore dell'intera fornitura.

Art. 11

risoluzione del contratto

1. ATAC avrà la facoltà di risolvere il contratto qualora:
 - a) le penalità, comunque computate, dovessero raggiungere il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale;
 - b) la prestazione non sia stata completamente eseguita e siano state applicate tutte le penalità massime applicabili;
 - c) ci si trovi in presenza di un collaudo di materiale con esito negativo per un quantitativo che superi il 15% (quindici per cento) della fornitura.

2. Oltre a quanto previsto dal disciplinare del rating dei fornitori in termini di partecipazione alle gare, al verificarsi anche di una sola delle fattispecie di cui al precedente punto 1. ATAC avrà facoltà insindacabile di escludere il Fornitore inadempiente per un mese da tutte le gare aziendali e comunque dalla gara successiva nonché di richiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale ulteriore danno conseguente alla mancata fornitura.

3. In caso di inadempimento assoluto, oltre a quanto previsto dal disciplinare del rating dei fornitori in termini di partecipazione alle gare, ATAC si riserva di risolvere il contratto e di escludere il Fornitore inadempiente da tutte le gare aziendali per i successivi 6 (sei) mesi nonché di richiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale ulteriore danno conseguente alla mancata fornitura.

4. ATAC si riserva inoltre di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa del Fornitore, in caso di:
 - a) contestazioni di materiale che abbia causato gravi e certificabili effetti sulla regolarità dell'esercizio;
 - b) al verificarsi della fattispecie di cui al precedente art. 4.10.

In ogni caso, comunque, ATAC si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale ulteriore danno conseguente alla mancata o inadeguata fornitura.

Art. 12

imballo e peso

1. Il costo dell'eventuale imballo s'intende compreso nel prezzo di fornitura e, qualora fosse costituito da contenitori quali casse, scatole, ecc., all'esterno ed all'interno di ognuno di loro dovranno essere chiaramente indicate quantità e tipo del materiale contenuto nonché il relativo codice di riferimento.

2. Per i materiali che necessitino di imballi/confezionamenti particolari (quali, ad esempio, gas in bombola, cavi in bobina, ecc.) troveranno applicazione le norme ufficiali di uso commerciale ovvero le prescrizioni/indicazioni fornite da ATAC nella richiesta d'offerta.

3. Il peso della merce s'intende al netto.

Art. 13

pagamenti

1. Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato, previo collaudo favorevole, a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura. secondo i termini di legge

Art. 14

valutazione dei fornitori

1. Il Fornitore sarà assoggettato, nel corso di tutto il periodo di iscrizione nell'Albo Fornitori di ATAC, all'applicazione della procedura di valutazione dei fornitori che verrà pubblicata nel profilo del committente (sito internet).

Art. 15

obblighi particolari del Fornitore

1. Costituisce obbligo del Fornitore prendere sistematicamente visione ed accettare tutta la documentazione amministrativa che disciplina l'attività dell'Albo Fornitori di ATAC.

2. La semplice presentazione di offerta alle gare esperite mediante il ricorso all'Albo dei Fornitori di ATAC costituirà implicita accettazione delle norme tecnico-amministrative che ne disciplinano l'attività, nella loro versione aggiornata.

3. Di ogni novazione della documentazione in questione, comunque, ne verrà data idonea e tempestiva notizia.

Art. 16

norma transitoria

1. Il presente Capitolato, nella versione Rev.3 – 01 marzo 2012, entra in vigore il 15 marzo 2012. Per massima trasparenza, detta pubblicazione verrà resa nota, con e-mail circolare, a tutti i Fornitori iscritti ed a quelli in corso di iscrizione all'Albo medesimo.

---0---